

IL MECCANISMO COSTITUZIONALE PER LE PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

1- L'annuncio della richiesta di una o più Proposte di Legge di Iniziativa Popolare

Il Comitato dei promotori (almeno 10 cittadini muniti di certificato elettorale) si presenta alla cancelleria della Corte di Cassazione per depositare il titolo o i titoli della Proposta o delle Proposte di Legge per le quali intende raccogliere le firme. Di tale iniziativa è dato l'annuncio sulla Gazzetta Ufficiale il giorno successivo.

2- Raccolta delle firme

Dopo l'annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si può procedere alla vidimazione dei moduli su cui verranno apposte le firme e che contiene il testo della Proposta di Legge, operazione che si svolge presso una o più Segreterie comunali.

Si ricorda che la vidimazione può essere effettuata in un comune mentre l'utilizzo dei medesimi moduli può avvenire indifferentemente in qualsiasi altro comune.

La vidimazione è indispensabile in quanto determina la data certa a partire dalla quale decorrono i 180 giorni entro i quali i moduli con le firme, completi di certificati elettorali, devono pervenire al Presidente di Camera o Senato.

Occorrono almeno 50.000 firme perfettamente valide.

3- Per firmare occorre essere maggiorenni

4- Per ogni firmatario

Occorre trascrivere nelle apposite caselle, **in stampatello**, i dati anagrafici e di residenza: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo (se possibile indicare il CAP) e Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (Comune dove vota).

Per le donne coniugate deve essere trascritto il cognome originario e non quello acquisito dal marito.

5- Ogni sottoscrittore deve apporre la propria firma nelle apposite caselle. Le firme devono essere chiare e per esteso.

Una volta compilate le caselle, occorre provvedere all'autenticazione delle firme (spazio apposito sulla quarta facciata di ciascun modulo). Nel caso di moduli compilati solo parzialmente e che si intende riutilizzare in giorni successivi, l'autenticatore, anziché sbarrare tutte le caselle rimaste vuote ed autenticare le firme utilizzando il riquadro nella quarta facciata dei moduli, può compiere l'autentica immediatamente al di sotto dell'ultima firma raccolta, trascrivendo la dicitura riportata sulla quarta facciata. In questo caso i moduli potranno essere utilizzati anche per le sottoscrizioni raccolte nei giorni successivi

6- Autenticazione delle Firme

Sono competenti ad autenticare le firme dei sottoscrittori: (a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni): i notai, i giudici di pace, i presidenti delle Province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la loro disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia ed al sindaco.

Si ricorda che i sopraelencati soggetti, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

7- Per completare le operazioni, si dovrà procedere alla certificazione elettorale dei sottoscrittori.

In alcuni comuni, l'Ufficio Elettorale riporta il numero del certificato nello spazio a lato della firma e compila lo spazio sul foglio 4 del modulo, viceversa, altri comuni allegano i certificati elettorali e, in tal caso, non compilano il foglio 4.

Laddove sul medesimo foglio vi saranno sottoscrizioni di cittadini residenti in più comuni, ovviamente i certificati saranno sia cartacei che scritti sui moduli.

La mancanza di una o più certificazioni invalida solamente le relative firme e non tutto il modulo.

8- Inoltro dei moduli.

Appena possibile, inoltrate i moduli all'Ufficio preposto della Segreteria Nazionale, il quale, a sua volta, provvederà a farlo pervenire alla Segreteria Organizzativa Federale per il conteggio ed il controllo definitivi.

9- Validità delle firme

Successivamente, i moduli e le firme vengono esaminati.

Si procede alla verifica della raccolta per accertarsi che si sia svolta nei tempi e nei modi previsti dalla legge; che il numero delle firme corrisponda a quello dichiarato e che ogni firma sia corredata dal documento comprovante l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali.